



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 9 del 05/02/2009–

Pubblicato all'Albo dal 27/02 al 14/03/2009

ART. 1 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

1. L'attività di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata in tutto il territorio del Comune dalle norme di cui alla Legge 14.2.1963, n. 161 modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142, dalla legge 17/08/2005 n. 174 e dal D.L. 31/01/2007 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , nonché dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al presente comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ART. 2 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. La predetta attività non può svolgersi nelle forme previste dal Capo IV della Legge Regionale 02/01/2007, n. 1 (commercio al dettaglio su aree pubbliche).

2. I servizi effettuati al domicilio del cliente sono consentiti, in casi eccezionali, a coloro che dispongono di regolare titolo autorizzativo all'esercizio della professione in sede fissa.

ART. 3 - APERTURA DI NUOVI ESERCIZI

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore è soggetta alla presentazione al Comune di una dichiarazione di inizio attività e può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro e non oltre sei mesi dalla stessa. Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dà comunicazione al Comune.

2. Nella dichiarazione il soggetto interessato deve dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445:

- i dati anagrafici completi; se la richiesta proviene da Società semplice ed in nome collettivo, i dati anagrafici di tutti i soci; se proviene da una Società in accomandita semplice o da una Società di capitali, i dati anagrafici del rappresentante legale e del preposto all'attività;
- il codice fiscale;
- il possesso dell'abilitazione professionale ai sensi dell'art. 3 della legge 17/08/2005, n. 174 dell'interessato o di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa nominato responsabile tecnico;

- l'indicazione dell'ubicazione dei locali;
- la superficie del locale (distinta per superficie aperta al pubblico, retro e servizi igienici);
- di avere acquisito i pertinenti titoli edilizi e sanitari relativi al locale;
- il titolo di disponibilità del locale;
- l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e di procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione;

ed allegare la seguente documentazione:

- a) planimetria del locale in scala 1:100 o 1:50 con indicato il calcolo delle superfici, le altezze, gli accessi, i locali aperti al pubblico, il retro e i servizi igienici; l'elaborato, corredato da relazione tecnica, deve essere redatto da un tecnico iscritto all'Albo;
- b) parere igienico-sanitario dei locali;
- c) certificazione rilasciata da un professionista iscritto all'Albo relativa alla conformità degli impianti di cui al D.M. 22/01/2008, n. 37;
- d) copia documento di identità in corso di validità.

3. L'Ufficio verifica, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di effettivo inizio dell'attività, le dichiarazioni e la documentazione prodotta ed acquisisce d'ufficio la seguente ulteriore documentazione:

- a) abilitazione professionale ai sensi dell'art. 3 della legge 17/08/2005, n. 174;
- b) certificato del casellario giudiziale;
- c) dichiarazione dell'Ufficio Tecnico relativa alla destinazione d'uso dei locali;
- d) per le imprese artigiane: visura camerale di iscrizione all'Albo imprese artigiane;
- e) per le altre imprese: visura camerale di iscrizione al Registro delle Imprese;
- f) certificazione attestante il possesso della qualificazione professionale.

4. In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, l'Ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di effettivo inizio dell'attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Responsabile, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela.

5. La dichiarazione di inizio attività e la comunicazione di effettivo inizio dell'attività devono essere esibite ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

ART. 4 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'

1. Il trasferimento in proprietà di un esercizio per atto tra vivi (**cessione d'azienda nelle varie forme**) o per causa di morte comporta il diritto al trasferimento dell'attività di acconciatore in capo a chi subentra nello svolgimento dell'esercizio previa presentazione di una dichiarazione di inizio attività, redatta con le modalità di cui all'art. 3 comma 2, che ha effetto immediato. La dichiarazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto di acquisizione dell'azienda debitamente registrato;
- b) copia di un documento di identità in corso di validità;
- c) qualora non esista nel fascicolo: planimetria del locale in scala 1:100 o 1:50 con indicato il calcolo delle superfici, le altezze, gli accessi, i locali aperti al pubblico, il

retro e i servizi igienici; l'elaborato, corredato da relazione tecnica, deve essere redatto da un tecnico iscritto all'Albo;

- d) qualora non esista nel fascicolo: parere igienico-sanitario dei locali;
- e) qualora non esista nel fascicolo: certificazione rilasciata da un professionista iscritto all'Albo relativa alla conformità degli impianti al D.M. 22/01/2008, n. 37.

2. Il subentrante deve comunque attivare l'esercizio entro sei mesi dalla data di acquisto dell'azienda.

3. Il **subentrante per causa di morte** non in possesso della qualificazione professionale alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto detta qualificazione e presentato la dichiarazione di inizio attività di cui al precedente comma 1.

4. Qualora il subentrante per causa di morte non inizi l'attività entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine può essere prorogato per ulteriori 180 (centottanta) giorni dal Responsabile dell'Ufficio commercio quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

5. Il trasferimento in gestione (**affitto d'azienda**) comporta il trasferimento temporaneo dell'attività a chi subentra nello svolgimento dell'attività previa presentazione della dichiarazione di inizio attività secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

6. Non sono idonee e quindi non hanno alcun valore per il Comune, le proroghe tacite. Conseguentemente nel caso di proroga della gestione, trascorso il primo periodo di affitto dell'esercizio (od anche per le successive proroghe), deve essere presentata al Comune una dichiarazione resa da entrambe le parti, con l'indicazione del nuovo periodo di durata della gestione (dell'affitto) evidenziata nella dichiarazione.

7. Il titolare dell'esercizio ceduto in gestione pro-tempore, al termine della gestione e comunque entro e non oltre sei mesi, deve presentare una nuova dichiarazione di inizio attività secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

ART. 5 - TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO

1. Il trasferimento dell'esercizio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

2. I nuovi locali devono comunque essere adeguati alla superficie minima richiesta dal presente regolamento.

ART. 6 - DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI SUI TRASFERIMENTI

1. In caso di forza maggiore (sfratti già esecutivi, minaccia di crollo del fabbricato, attuazione di strumenti urbanistici) o altri gravi ed inderogabili motivi purché non imputabili all'esercente, entrambi documentati, il Responsabile dell'Ufficio commercio può consentire il trasferimento anche in deroga alle norme e direttive del presente Regolamento, fatta salva la disciplina in materia igienico-sanitaria.

ART. 7 - AMPLIAMENTI

1. L'ampliamento della superficie dell'esercizio è soggetto a comunicazione da effettuarsi al Responsabile dell'Ufficio commercio entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'ampliamento stesso, in conformità alla vigente disciplina urbanistica e previo ottenimento del parere igienico sanitario.

2. Ai fini amministrativi, l'interessato, entro il medesimo termine di cui al comma 1, deve produrre la seguente documentazione:

- a) planimetria del locale in scala 1:100 o 1:50 con indicato il calcolo delle superfici, le altezze, gli accessi, i locali aperti al pubblico, il retro e i servizi igienici; l'elaborato, corredato da relazione tecnica, deve essere redatto da un tecnico iscritto all'Albo;
- b) certificazione rilasciata da un professionista iscritto all'Albo relativa alla conformità degli impianti al D.M. 22/01/2008, n. 37;
- c) parere igienico-sanitario dei locali.

ART. 8 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La sospensione dell'attività di acconciatore è disposta dal Responsabile del servizio fino ad un massimo di 15 giorni in caso di accertata violazione, per tre volte nell'arco di un anno, delle norme per le quali sia comminata una sanzione pecuniaria ai sensi del successivo art. 17.

2. Qualora nei locali ove viene svolta l'attività vengano meno gravi requisiti igienico-sanitari, rilevati dalla competente A.S.L., il Responsabile dell'Ufficio commercio può ordinare la sospensione dell'attività per tutto il periodo necessario per l'adeguamento alle prescrizioni dettate con il provvedimento di sospensione.

3. Il Responsabile del Servizio, ove possibile, comunica all'interessato l'avvio del procedimento di sospensione dando un termine di almeno 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali memorie difensive.

4. Entro 5 (cinque) giorni successivi il Responsabile del Servizio si pronuncia definitivamente provvedendo alla sospensione dell'attività od archiviando il procedimento.

ART. 9 - DECADENZA TITOLO AUTORIZZATIVO

1. Il Responsabile del Servizio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività di acconciatore nei seguenti casi:

- il titolare sospenda per un periodo superiore ad un anno consecutivo l'attività dell'esercizio; in caso di comprovata necessità il Responsabile dell'Ufficio commercio può concedere una ulteriore proroga di 180 (centottanta) giorni;
- il titolare abbia presentato planimetrie o documenti non veritieri, attivando l'esercizio sulla base di dolo preordinato;
- inottemperanza delle prescrizioni dettate dal Responsabile del Servizio nel caso disciplinato dal 2° comma del precedente articolo 8.

2. Il Responsabile del Servizio comunica all'interessato l'avvio del procedimento di pronuncia di decadenza dando un termine di almeno 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali memorie difensive.

3. Entro 5 (cinque) giorni successivi il Responsabile del servizio si pronuncia definitivamente provvedendo all'emanazione del provvedimento o archiviando il procedimento.

4. Il provvedimento è comunicato alla Camera di Commercio di competenza entro 30 giorni dalla data della notifica dello stesso.

ART. 10 - LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1. In ossequio al disposto degli artt. 7 e 9 della legge 7.08.1990 n. 241, il Responsabile dell'Ufficio commercio, prima di presentare al Consiglio Comunale proposte di modifiche del presente Regolamento, deve informare le Associazioni di categoria e le Associazioni dei consumatori, dando loro un termine di almeno dieci giorni per presentare memorie.

2. Il Responsabile dell'Ufficio, qualora non intenda accogliere le osservazioni delle Associazioni, presenta la proposta di modifica del Regolamento al Consiglio Comunale, accompagnata da una relazione nella quale si evidenziano le motivazioni di tale decisione.

3. Le modifiche del presente Regolamento devono essere approvate anche dall'A.S.L. qualora vengano modificati i requisiti di cui al successivo art. 12.

ART. 11 - REQUISITI DEI LOCALI

1. Tutti gli esercizi di acconciatore devono rispettare la vigente normativa in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le prescrizioni di P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale).

2. I locali devono, inoltre, avere la metratura minima di mq. 15 ad esclusione dei servizi.

ART. 12 - ACCERTAMENTI DEMANDATI AL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DELL'A.S.L.

1. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio controlla i requisiti igienico-sanitari dei locali ove si svolge l'attività.

2. Gli accertamenti sono intesi a stabilire:

- a) l'idoneità igienico-sanitaria dei locali e dei servizi igienici annessi, secondo la vigente normativa in materia;
- b) l'idoneità delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
- c) il possesso dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati per dette attività;
- d) la disponibilità di acqua corrente potabile sia calda che fredda;
- e) il corretto sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- f) la presenza di una cassetta contenente materiale per la medicazione e disinfezione, per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alla lavorazione;
- g) la sufficiente dotazione di biancheria pulita e disinfettata non riutilizzabile se non lavata con materiale detergente e disinfettante da riporre in un armadio distinto da quello contenente la biancheria già usata;
- h) dotazione di idoneo sistema di disinfezione per gli strumenti di lavoro, nonché dotazione di disinfettanti idonei per le suppellettili in genere, nonché per i pavimenti ed i servizi;
- i) quant'altro occorra per accertare l'agibilità igienico-sanitaria dei locali e l'idoneità dell'esercizio nel suo complesso.

ART. 13 - REQUISITI DEGLI ADDETTI ALL'ATTIVITA'

1. Il personale deve avere il massimo riguardo alla propria igiene personale ed indossare idoneo vestiario.

2. Il personale dipendente deve essere dotato di adeguati mezzi di protezione e coloro che sono esposti ai rischi di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 devono sottoporsi a visita preventiva e periodica da parte di un medico del lavoro.

ART. 14 - TARIFFE

1. Gli esercizi devono esporre al pubblico, in modo visibile, il tariffario relativo alle prestazioni praticate nel locale.

ART. 15 - ORARI

1. Il Sindaco determina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi sentite le organizzazioni di categoria.

2. Gli esercizi debbono osservare l'orario stabilito, che deve essere comunicato preventivamente all'Ufficio.

3. L'orario deve essere esposto al pubblico in modo che sia facilmente visibile e leggibile.

ART. 16 - VIGILANZA SULL'ATTIVITA'

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata al Corpo della Polizia Municipale.

ART. 17 - SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

- con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la decadenza del titolo autorizzativo come disciplinate agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 per le seguenti violazioni:

- art. 7, comma 1 - ampliamento di attività non comunicato
- art. 14 - mancata osservanza della disciplina delle tariffe
- art. 15, comma 2 - orario praticato diverso da quello comunicato all'Ufficio
- art. 19, comma 3 - orario non esposto.

3. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 900,00 per le seguenti violazioni:

- art. 12, comma 2 - mancanza dei requisiti dei locali.

4. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge 17/08/2005, n. 174, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori ad € 250,00 e non superiori ad € 5.000,00.

5. In ogni caso, allorchè trattasi di attività abusiva, oltre a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria, il Responsabile dell'Ufficio commercio emette provvedimento di chiusura, eseguibile anche coattivamente.

ART. 18 - INDEROGABILITA'

1. I criteri generali e particolari nonché gli indirizzi del presente Regolamento, in quanto norme vincolanti, sono prescrittive e pertanto da essi non è dato derogare, salvo quanto previsto dalle presenti disposizioni.

ART. 19 - NORME FINALI

1. E' abrogato il precedente Regolamento comunale disciplinante l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2001.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore allo scadere del suddetto termine.

INDICE

ART. 1 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE	2
ART. 2 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	2
ART. 3 - APERTURA DI NUOVI ESERCIZI.....	2
ART. 4 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'	3
ART. 5 - TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO	4
ART. 6 - DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI SUI TRASFERIMENTI	4
ART. 7 - AMPLIAMENTI	5
ART. 8 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	5
ART. 9 - DECADENZA TITOLO AUTORIZZATIVO	5
ART. 10 - LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO.....	6
ART. 11 - REQUISITI DEI LOCALI.....	6
ART. 12 - ACCERTAMENTI DEMANDATI AL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DELL'A.S.L.....	6
ART. 13 - REQUISITI DEGLI ADDETTI ALL'ATTIVITA'	7
ART. 14 - TARIFFE	7
ART. 15 - ORARI.....	7
ART. 16 - VIGILANZA SULL'ATTIVITA'	7
ART. 17 - SANZIONI	8
ART. 18 - INDEROGABILITA'	8
ART. 19 - NORME FINALI	8